



**COMUNE DI ANNONE VENETO**  
Provincia di Venezia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione straordinaria – seduta pubblica

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI.**

L'anno duemiladieci (2010) il – 29 - del mese di **NOVEMBRE** alle ore 20.30 nella sala delle adunanze del Comune di Annone Veneto, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti diramati in data 24.11.2010 con prot. n. 12986, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	Savian Daniela	Sì		10	Bondi Nicoletta	-	Sì
2	Carotti Daniele	Sì		11	Masier Luca	Sì	
3	Crosariol Stefano	-	Sì	12	Marson Paolo	Sì	
4	Senes Stefano	Sì		13	Zavattin Giovanni	Sì	
5	Scorzon Alessandro	Sì		14	De Carlo Andrea	Sì	
6	Doretto Alfredo	Sì		15	Zecchinel Gabriella	-	Sì
7	Furlanetto Serena	Sì		16	Campagna Marta	Sì	
8	Portello Roberto	Sì		17	Guerra Leonardo	Sì	
9	Roncaglia Mauro	Sì					

Assiste alla seduta il Dr. Fabio Olivi – Segretario Comunale.

La signora Savian Daniela nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i signori: Roncaglia, Doretto, De Carlo.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

## APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

Sintesi della discussione:

**Sindaco:** Con la presente proposta di delibera si intende rivedere le attuali previsioni regolamentari nella materia dei servizi sociali erogati dal Comune, oramai datate, in quanto risalenti agli anni '90, per adeguarli sia alle normative nel frattempo sono intervenute, sia alle esigenze di un moderno servizio di assistenza sociale. Prima di lasciare la parola all'Assessore volevo soltanto sottolineare i principi che nelle norme proposte si sono voluti affermare. Innanzitutto quello in base al quale l'accesso ai servizi sociali del Comune è un diritto dei cittadini a cui però è accompagnato il dovere di contribuire in base al reddito e la necessità di stimolare ed attivare per quanto possibile, la rete di solidarietà sia familiare che sociale. Questo non solo per ridurre il peso della assistenza sociale sul bilancio del Comune, ma soprattutto per mantenere vivi quei legami che rendono forte qualsiasi realtà sociale.

Vista l'importanza degli argomenti, rendo noto all'Assemblea che il testo del regolamento proposto è frutto di ampia e proficua concertazione con le minoranze che per questa volta non possono dire di essere stati escluse. Un ringraziamento per la fattiva collaborazione. Lascio ora la parola all'Assessore Zanon che per sommi capi ci dirà gli argomenti normati.

**Zanon:** si sofferma sull'art. 3 del Regolamento che disciplina i principi ispiratori della normativa.

**Zavattin:** esprime soddisfazione per il coinvolgimento delle minoranze che ha prodotto un documento condivisibile di grande importanza anche visto il momento. Sull'art. 26 invita a non far diventare la sua previsione uno scudo per negare assistenza ai richiedenti. Il regolamento non può normare tutte le situazioni possibili per cui dovrà essere mantenuto anche in base all'evoluzione della normativa.

**Zanon :** certamente il regolamento dovrà essere soggetto a revisioni per i motivi detti da Zavattin ad intervalli magari più frequenti di quelli fino ad ora tenuti.

**Guerra:** si complimenta con l'assessore per la ricerca costante del contributo delle minoranze nella stesura del regolamento.


**Sindaco:** chiede se ci sono interventi o dichiarazioni di voto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi delle vigenti disposizioni legislative il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale;

Visti:

- gli articoli 3-38-117-118 della Costituzione Italiana,
- il D.P.R. 616/1977
- il D.lgs 112/1998 e s.m.i.
- il D.lgs 267/2000 e s.m.i.
- la Legge n. 328/2000
- L.R. 55/1982 e s.m.i.
- L.R. 11/2001 e s.m.



**COMUNE DI ANNONE VENETO**

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E  
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.11.2010

## INDICE

- CAPO I** Finalità ed ambito di applicazione  
Art. 1 Funzioni del Comune in campo sociale  
Art. 2 Oggetto del Regolamento  
Art. 3 Principi  
Art. 4 Finalità  
Art. 5 Ambiti di applicazione - Interventi e prestazioni  
Art. 6 Diritto alle prestazioni e destinatari
- CAPO II** Accesso agevolato ai servizi  
Art. 7 Prestazioni sociali agevolate  
Art. 8 Accesso ai servizi e prestazioni. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)  
Art. 9 Integrazione della situazione economica equivalente  
Art. 10 Parenti obbligati agli alimenti  
Art. 11 Aggiornamento documentazione  
Art. 12 Controlli e verifiche  
Art. 13 Costo dei servizi  
Art. 14 Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
- CAPO III** Prestazioni a carattere socio – assistenziale  
Art. 15 Servizio di Assistenza Domiciliare  
Art. 16 Servizio Pasti caldi a domicilio  
Art. 17 Soggiorni climatici per la terza età  
Art. 18 Cure termali
- CAPO IV** Prestazioni a carattere socio – economico  
Art. 19 Premessa  
Art. 20 Assistenza economica straordinaria  
Art. 21 Prestito sull'onore  
Art. 22 Casi particolari  
Art. 23 Contributo integrazione rette casa di riposo e altre strutture socio – Assistenziali
- CAPO V** Contributi con fondi statali e regionali  
Art. 24 Tipologia della prestazione economica e criteri di accesso
- CAPO VI** Norme finali e transitorie  
Art. 25 Verifiche  
Art. 26 Disponibilità finanziaria  
Art. 27 Norma di rinvio  
Art. 28 Entrata in vigore

## **CAPO I**

### **FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 1**

##### **Funzioni del Comune in campo sociale**

Ai sensi della Legge n. 328/2000 e D.P.R. del 03.05.2001 il Comune è titolare di funzioni relative ai Servizi Sociali in sede locale.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi, l'erogazione degli stessi e le prestazioni economiche, le attività di autorizzazione, accreditamento e la vigilanza delle strutture erogatrici, la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con le priorità degli interventi.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Annone Veneto esplica nell'ambito dei compiti di assistenza sociale attribuiti ai Comuni dalla normativa di riferimento.

#### **Art. 3**

##### **Principi**

Il Regolamento si ispira ai principi di seguito elencati:

- a) rispetto della persona e della dignità umana, delle convinzioni personali, politiche e religiose;
- b) tutela della riservatezza del richiedente e dei familiari;
- c) adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze di carattere familiare, relazionale ed individuale del richiedente;
- d) autonomia dell'intervento sociale, pur nel necessario raccordo con gli altri Servizi socio-sanitari;
- e) concorso alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali da parte della famiglia, del volontariato e del privato sociale;
- f) compartecipazione degli utenti ai costi di talune prestazioni secondo criteri prestabiliti.

#### **Art. 4**

##### **Finalità**

I Servizi Sociali disciplinati dal presente Regolamento perseguono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;

- b) assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale e l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno, superando logiche assistenziali differenziate per categorie di assistiti;
- c) favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei vari servizi socio-assistenziali e sanitari;
- d) sostenere la famiglia, intesa come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, nonché luogo di responsabilità conferita ed assunta, dove le generazioni reciprocamente favoriscono la permanenza o il rientro dei loro membri in difficoltà;
- e) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia, o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti;
- f) rafforzare il tessuto sociale del Comune di Annone Veneto, secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno diretto, rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate;
- g) favorire l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di autoesclusione.

Gli interventi e le agevolazioni previsti nel Regolamento hanno generalmente carattere temporaneo ed integrativo, non sostitutivo, del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.

## **Art. 5**

### **Ambiti di applicazione - Interventi e prestazioni**

Per gli scopi e secondo i principi sopra enunciati, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 433 del Codice civile che individua i soggetti obbligati agli alimenti, le disposizioni del presente Regolamento si applicano nella gestione e nella erogazione dei servizi di seguito specificati:

#### Prestazioni a carattere socio – assistenziale

- a) Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)
- b) Servizio pasti caldi a domicilio
- c) Soggiorni climatici per la terza età
- d) Cure termali

#### Prestazioni a carattere socio - economico

- e) Assistenza economica straordinaria per nuclei familiari con minori, anziani e disabili a rischio di emarginazione sociale;
- f) Prestito sull'onore
- g) Contributo integrazione rette casa di riposo o altre strutture socio – assistenziali

Il Comune, inoltre, collabora con la Regione e con lo Stato per l'istruttoria delle istanze e la liquidazione agli interessati dei seguenti contributi:

#### Erogazione di contributi finanziati dallo Stato o dalla Regione

- Assegno di cura, destinato a coloro che assistono persone non autosufficienti a domicilio (DGR n. 4135/2006);

- Contributo di cui al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (Art. 11 Legge n. 431/1998);
- Assegno al nucleo familiare (Art. 65 Legge n. 448/1998);
- Assegno di maternità (Art. 74 e 75 del D.lgs n. 151/2001);
- Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 13/14989 e L.R. 16/2007)
- Ogni altro contributo previsto dalla normativa nazionale e regionale.

#### **Art. 6**

#### **Diritto alle prestazioni e destinatari**

Hanno diritto di accedere ai servizi e agli interventi di cui al presente Regolamento, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme statali e regionali (art. 125 L.R. n. 11/2001):

- a) i cittadini italiani iscritti nell'anagrafe del Comune di Annone Veneto;
- b) gli apolidi e i profughi temporaneamente presenti nel Comune e che versano in situazioni contingenti di difficoltà e bisogno;
- c) nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti delle leggi nazionali e regionali, i cittadini di stati appartenenti all'Unione europea regolarmente iscritti nell'anagrafe del Comune che versino in condizioni di indigenza;
- d) i cittadini extracomunitari regolarmente iscritti nell'anagrafe del Comune, presenti per motivo di lavoro ed in possesso di permesso a tempo determinato o Permesso di Soggiorno CE di lungo periodo o in attesa di rinnovo degli stessi e che versino in condizione di indigenza;
- e) altre persone temporaneamente presenti nel Comune, che versino in condizioni di necessità e che siano bisognose di interventi non differibili, fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie e una eventuale azione di rivalsa.

## **CAPO II**

### **ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI - NORME DI CARATTERE GENERALE**

#### **Art. 7**

##### **Prestazioni sociali agevolate**

Ai sensi della normativa vigente per "prestazioni sociali agevolate" si intendono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità della popolazione, ma volti al soddisfacimento di situazioni particolari.

#### **Art. 8**

##### **Accesso ai servizi e prestazioni - Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)**

L'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, o la partecipazione ai costi delle stesse, avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare.

Allo scopo è previsto il calcolo dell' Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del richiedente la prestazione che viene effettuato ai sensi della normativa di legge in vigore (D.lgs n. 109/1998 e successive modifiche).

E' fatto salvo il diritto del richiedente a non sottoporsi a tali valutazioni. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza legate alla situazione economica.

Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni e il successivo rilascio delle attestazioni I.S.E e I.S.E.E., i richiedenti devono avvalersi di soggetti esterni, quali i CAF (Centri di Assistenza Fiscale), commercialisti, etc. .

Le agevolazioni saranno concesse dall'Amministrazione comunale, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste.

In caso di richieste di agevolazioni o contributi non dettagliatamente previste dal presente Regolamento, la Giunta comunale valuterà i presupposti per l'erogazione del contributo.

Per particolari improcrastinabili casi sociali, il Responsabile del Servizio Sociale, sentito il Sindaco, potrà decidere che l'ammissione alle prestazioni venga attivata anche preliminarmente al completamento dell'istruttoria.

#### **Art. 9**

##### **Integrazione della situazione economica equivalente**

L'istruttoria dell'Assistente Sociale potrà evidenziare la non coerenza dell'ISEE rispetto alla situazione al momento della presentazione dell'istanza.

Ai fini della valutazione complessiva della situazione economica del richiedente, potrà essere quindi richiesta l'integrazione dell' I.S.E. o dell'I.S.E.E. con la documentazione relativa a tutte le risorse economico-patrimoniali non imponibili ai fini IRPEF (pensione di invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendite

e pensioni INAIL, assegno alimentare per i figli, ecc. ), gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (contributo affitti, assegno di cura, ecc.) e tutti i beni mobili registrati (automezzi, ciclomotori, natanti) di proprietà degli appartenenti al nucleo familiare. Allo stesso modo dovranno essere documentate eventuali variazioni di reddito dovute alla perdita o diminuzione dell'attività lavorativa avvenute nell'anno in corso.

### **Art. 10**

#### **Soggetti obbligati agli alimenti**

Sono obbligati agli alimenti i soggetti indicati all'art. 433 del Codice Civile. E' compito dei Servizi Sociali informare l'assistito e i soggetti di cui all'art. 433 del c. c. di tale obbligo di legge.

Ove possibile i civilmente obbligati sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare la possibilità di un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze avanzate dal richiedente.

Quando i soggetti civilmente obbligati, che risultino capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria verso il richiedente.

Questi comunque sarà invitato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, ad attivarsi presso l'Autorità Giudiziaria competente entro il termine di gg.30 dalla data in cui ha avuto inizio la erogazione di uno dei servizi assistenziali fra quelli indicati nel precedente articolo 5, per l'ottenimento della prestazione alimentare da parte di uno dei soggetti obbligati di cui al menzionato art. 433 del c.c. . Il richiedente, per il sostegno delle spese legali inerenti e conseguenti detto procedimento giudiziario, avrà titolo all'ottenimento di una delle prestazioni socio - economiche di cui al Capo IV del presente Regolamento.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il Responsabile dei Servizi Sociali dovrà procedere alternativamente :

- alla attivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 406 del c.c. , del ricorso avanti al giudice tutelare di cui all'art. 407 del medesimo c.c. per l'istituzione dell'amministratore di sostegno, come previsto e disciplinato dal Capo I° del Libro I° del c.c.;
- alla presentazione di apposita segnalazione al Pubblico Ministero ai fini della produzione da parte di quest'ultimo, dell'istanza per la dichiarazione di interdizione o inabilitazione di cui al capo II° del medesimo Libro I° del c.c. .

### **Art. 11**

#### **Aggiornamento documentazione**

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.

### **Art. 12**

#### **Controlli e verifiche**

In base a quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 4 del D.lgs n. 109/1998 nonché dalle successive modifiche ed integrazioni, il Comune esegue controlli a campione per accertare la veridicità di quanto dichiarato ai fini dell'ammissione al

servizio o al contributo. Oltre alla composizione del nucleo familiare confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informatico del Ministero delle Finanze e degli enti erogatori di prestazioni previdenziali ai quali può chiedere ulteriori accertamenti.

Può inoltre:

1. stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza e con altri soggetti pubblici abilitati per l'effettuazione dei controlli sulle D.S.U. (dichiarazioni sostitutive uniche)
2. richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali;
3. provvedere a controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni adottando i provvedimenti conseguenti alla non veridicità dei dati dichiarati.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve le responsabilità penali del dichiarante per le quali è prevista una segnalazione alla Procura della Repubblica, il Responsabile dei Servizi Sociali avvia le procedure di legge necessarie a perseguire il mendace e adotta ogni misura atta a sospendere, ridurre, revocare e risarcire le prestazioni o i servizi indebitamente concessi e percepiti.

### **Art. 13 Costo dei servizi**

La Giunta comunale, con apposita deliberazione determina il costo per ogni prestazione o servizio socio-assistenziale.

### **Art. 14 Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali**

In applicazione dell'art.13 del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) l'Ufficio competente provvederà ad informare previamente gli interessati circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati stessi;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere;
- i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono direttamente conoscere in qualità di responsabili incaricati nonché l'ambito della diffusione dei medesimi;
- i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs n. 196/2003.

### CAPO III PRESTAZIONI A CARATTERE SOCIO – ASSISTENZIALE

#### Art. 15 Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)

##### a) Tipologia del servizio

Il S.A.D. è un servizio sociale strutturato ed organizzato al fine di:

- consentire la permanenza delle persone in stato di temporaneo o permanente bisogno nel proprio ambiente familiare e socio-relazionale, garantendo la necessaria protezione ed il possibile aiuto nel rispetto della rimasta autonomia di vita;
- evitare o ritardare un ricovero in struttura, contribuendo a mantenere le residue abilità e favorire il recupero delle capacità della persona in difficoltà;
- sostenere il carico assistenziale dei congiunti, salvaguardando l'equilibrio e le responsabilità familiari, integrando e rafforzando l'azione dei conviventi o di coloro ai quali fa capo l'accudimento dell'assistito;
- fornire tutte le necessarie ed utili informazioni sui servizi e sulle possibili opportunità offerti a livello comunale, regionale e nazionale;
- favorire un lavoro di rete in concerto con le risorse locali e sovracomunali.

Sono *destinatari* del SAD i cittadini residenti nel Comune di Annone Veneto, individui e nuclei familiari che si trovano in situazioni di disagio dovute a patologie invalidanti o stati di precaria condizione assistenziale e che quindi risultino esposti a rischi di natura sociale, sanitaria ed economica.

Gli operatori domiciliari (addetti all'assistenza) erogano le sotto elencate prestazioni di assistenza domiciliare nell'ambito e nei limiti di un progetto condiviso con gli interessati:

- segretariato sociale

attività di informazione sulle risorse pubbliche, private e miste a disposizione degli utenti ed espletamento di pratiche burocratiche (pagamento bollette, ritiro documentazione varia, ecc.)

- aiuti domestici mediante attività finalizzate al decoroso permanere dell'utente nella propria abitazione compatibilmente con le esigenze abitative e personali, tipo:

- Preparazione dei pasti a domicilio
- Pulizia e riordino alloggio
- Lavaggio e stiratura della biancheria
- Spesa e rifornimenti

- cura della persona finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari, quali:

- Cura dell'igiene personale
- Alzare e coricare dal letto l'utente non autosufficiente
- Aiuto per la vestizione
- Aiuto per l'assunzione dei pasti
- Sostegno psicologico e relazionale
- Interventi igienico sanitari di facile attuazione
- Sorveglianza nell'assunzione dei farmaci prescritti dal medico

- fornitura pasti, come illustrato nell'articolo che segue;

- trasporti necessari all'accompagnamento dell'utente per esigenze quali:

- Visite mediche
- Ricoveri ospedalieri
- Spese ed acquisti
- Accesso ai vari servizi.

## **b) Criteri e modalità di accesso al servizio**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere attivato solo su espressa richiesta dell'interessato o, col suo consenso per quanto possibile, di un familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno che sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

In casi di particolare gravità ed emergenza, quando i soggetti non siano in grado di provvedere alla cura dei propri interessi e non abbiano chi provveda per loro, il Servizio Sociale avvia e svolge d'ufficio il procedimento per l'erogazione del servizio.

L'utente deve presentare domanda di ammissione al servizio all'Assistente Sociale comunale, compilando l'apposita modulistica, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il bisogno e a stabilire il grado di una eventuale compartecipazione alla spesa.

L'ammissione è infatti subordinata alla definizione dello stato di bisogno da parte dell'Assistente Sociale che poi, in équipe con gli operatori addetti all'assistenza, valuterà le modalità di intervento più opportune e stenderà un progetto assistenziale individualizzato per quanto concerne servizi attivabili e frequenza di accessi domiciliari.

Valutazione e progetto saranno formulati sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti nonché dei seguenti altri elementi:

- condizioni psicofisiche e di autonomia del richiedente,
- situazione familiare: esistenza o meno nel nucleo familiare di stabile convivenza di persone in grado di fornire l'assistenza necessaria,
- reti di solidarietà: presenza o meno di appoggi parentali, di vicinato, volontariato, ecc.,
- situazione economico- reddituale,
- situazione abitativa ed ambientale,
- disponibilità delle risorse destinate al servizio stesso dall'Amministrazione comunale.

L'ordine di ammissione è determinato dalla gravità della situazione così come valutata dall'Assistente Sociale e dalla data di presentazione della domanda.

## **c) Determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte degli utenti del servizio**

La compartecipazione ai costi del Servizio sarà determinata sui seguenti elementi di calcolo:

- ISEE del nucleo familiare del richiedente
- Soglia ISEE massima, soglia sopra il quale il Servizio è a totale pagamento
- Soglia ISEE minima, soglia sotto il quale il Servizio è gratuito
- Costo del servizio, tale importo è deliberato annualmente dalla Giunta comunale con apposita deliberazione

I suddetti elementi di calcolo verranno messi in relazione tra loro con la seguente formula:

(ISEE utente – soglia ISEE minima)

X costo orario del servizio

(soglia ISEE massima – soglia ISEE minima)

I valori limite di riferimento che graduano la compartecipazione al costo del servizio vengono così stabiliti:

SOGLIA ISEE MINIMA	SOGLIA ISEE MASSIMA
(= 100% pensione minima INPS dell'anno in corso)	(= 200% pensione minima INPS dell'anno in corso)

In casi eccezionali, previa accurata valutazione tecnica da parte del Servizio Sociale, la Giunta comunale può disporre l'esenzione dell'utente dal pagamento delle previste quote di contribuzione in deroga a quanto precedentemente stabilito oppure, in riferimento all'art. 9, il pagamento di una quota superiore rispetto alla graduazione di cui sopra.

#### **d) Cessazione/sospensione del servizio**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare cessa in caso di:

- superamento dello stato di bisogno,
- ricovero definitivo in struttura protetta,
- richiesta dell'utente,
- perdita dei requisiti di ammissione al servizio,
- valutazione negativa da parte dell'Assistente Sociale preposta al servizio e verifica di una scarsa e non proficua collaborazione da parte dell'utente o dei familiari nei confronti del servizio o del progetto individuale stabilito,
- decesso.

Il servizio sarà invece sospeso nel caso di assenza temporanea dell'utente.

Lo stesso potrà altresì essere ridotto nella quantità dei servizi e degli accessi, per ragioni di servizio; potrà anche essere soggetto a variazioni nei programmi delle addette all'assistenza previa comunicazione telefonica agli utenti.

### **Art. 16**

#### **Servizio pasti caldi a domicilio**

##### **a) Tipologia del servizio**

Il servizio "pasti caldi" è erogato alle persone non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione degli stessi. Il servizio, individuato come servizio complementare a quello di assistenza domiciliare, è erogato per il pasto della giornata e viene assicurato dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.

##### **b) Requisiti per l'accesso al servizio**

- residenza nel Comune;
- impossibilità o difficoltà a provvedere alla propria alimentazione,
- assenza di rete di supporto o impossibilità della stessa a far fronte al bisogno.

### **c) Determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte degli utenti del servizio**

Il costo, fatta salva l'eventuale contribuzione del Comune, è a totale carico dell'utente, che viene ammesso al servizio previa specifica istanza e valutazione dell'Assistente Sociale.

#### **Art. 17**

### **Soggiorni climatici per la terza età**

#### **a) Tipologia del servizio**

I soggiorni in località climatiche montane e marine rappresentano un'opportunità di svago, recupero psico-fisico e socializzazione per persone anziane. Essi si inseriscono nel quadro delle iniziative socio – ricreative e culturali promosse dai Servizi Sociali del Comune, aventi come scopo principale la prevenzione di forme di isolamento e di disadattamento sociale.

#### **b) Requisiti per l'accesso al servizio**

- residenza nel Comune;
- età superiore a 60 anni;
- autosufficienza fisica e psichica tale da non ostacolare la vita di relazione.

### **c) Determinazione dell'entità della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti del servizio**

Coloro che beneficiano del servizio contribuiscono al pagamento della quota del soggiorno in relazione all'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE utente)}}{\text{soglia ISEE massima)}} \times \text{costo del servizio}$$

La soglia massima e il costo del servizio, sono stabiliti annualmente dalla Giunta comunale con apposita deliberazione

Per soglia I.S.E.E. massima si intende l'importo oltre il quale il servizio è interamente a pagamento. I valori di riferimento che graduano la compartecipazione al costo sono invece quelli sotto riportati:

SOGLIA ISEE MINIMA	SOGLIA ISEE MASSIMA
(= 100% pensione minima INPS dell'anno in corso)	(= 200% pensione minima INPS dell'anno in corso)

In casi eccezionali, previa accurata valutazione tecnica da parte del Servizio Sociale, la Giunta comunale può disporre l'esenzione dell'utente dal pagamento delle previste quote di contribuzione in deroga a quanto precedentemente stabilito oppure, in riferimento all'art. 9, il pagamento di una quota superiore rispetto alla graduazione di cui sopra.

#### **d) Deroghe**

In presenza di disponibilità di posti potranno essere accolte anche le iscrizioni pervenute da residenti fuori Comune, fatto salvo il pagamento della quota intera del costo del soggiorno.

## **Art. 18 Cure termali**

### **a) Tipologia del servizio**

Il Comune di Annone Veneto organizza cicli di cure presso centri termali convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale riconoscendone un'importante funzione nella prevenzione, cura e riabilitazione di alcune patologie quali:

- malattie reumatiche ed ortopediche
- malattie vascolari
- malattie otorinolaringoiatriche
- malattie delle vie respiratorie.

L'obiettivo è quello di permettere l'effettuazione di cure termali a persone che avrebbero difficoltà o impossibilità di raggiungere i luoghi di cura con la costanza che questo tipo di trattamento richiede.

### **b) Requisiti per l'accesso al servizio**

- residenza nel Comune;
- ricetta – prescrizione medica con indicata la diagnosi e il ciclo di cura.

### **c) Determinazione dell'entità della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti del servizio**

Coloro che beneficiano del servizio compartecipano alle spese del trasporto e dell'accompagnatore con una quota stabilita annualmente dalla Giunta comunale.

Il costo delle cure, secondo quanto stabilito dalle disposizioni nazionali, è invece a totale carico dei partecipanti.

### **d) Deroghe**

In presenza di disponibilità di posti potranno essere accolte anche le iscrizioni pervenute da residenti fuori Comune, fatto salvo il pagamento di una quota supplementare pari alla quota individuale di compartecipazione comunale.

## CAPO IV PRESTAZIONI A CARATTERE SOCIO – ECONOMICO

### Art. 19 Premessa

Nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente, destinatarie delle prestazioni economiche erogate dal Comune sono le persone residenti che si trovano in condizioni di bisogno determinato e individuato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere all'integrazione di tale reddito o che di fatto vi provvedono;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurargli l'assistenza necessaria;
- c) esistenza di altre circostanze, anche al di fuori di quelle indicate alle lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti al rischio di emarginazione;
- d) provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

Gli interventi di assistenza economica possono essere:

- assistenza economica con carattere di temporaneità;
- contributi a titolo di anticipazione.

### Art. 20 Assistenza economica straordinaria temporanea

#### **a) Tipologia della prestazione**

L'assistenza economica straordinaria temporanea consiste nell'erogazione di contributi assegnati a persone o nuclei familiari normalmente autonomi in situazioni di emergenza impreviste ed eccezionali e tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio - economico dei beneficiari e delle loro famiglie e sarà erogata in una delle seguenti modalità:

- sussidio, ossia la concessione di un contributo economico una tantum;
- il buono, ovvero vantaggi di natura economica per l'acquisto di beni e/o servizi;
- l'esenzione da tariffe dovute per sostegno a nuclei familiari per spese relative a prestazioni e servizi erogati dal Comune o da altri Enti, per i quali non siano stati individuati specifici criteri di agevolazione.

#### **b) Criteri per l'accesso alla prestazione**

L'erogazione dell'intervento è subordinato alle seguenti condizioni:

- possesso dei requisiti di cui all'art. 6
- avvio della procedura di cui al successivo punto c),
- documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento e l'onere complessivo da sostenere per lo stesso,

- ISEE , integrato come previsto all'art. 9, non superiore al 200% della pensione minima INPS in vigore per l'anno in corso, tale soglia potrà essere aggiornata dalla Giunta comunale.

### **c) Procedura di accesso**

La domanda di assistenza economica straordinaria deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune su espressa richiesta dell'interessato o, col suo consenso per quanto possibile, di un familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno che sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

L'intervento economico prevede il coinvolgimento degli interessati in un percorso di aiuto sociale che si articola in tre momenti:

- una fase di ricognizione e valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa nonché dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede il coinvolgimento della persona e della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale nonché il loro coordinamento, previo acquisizione del consenso informato;

- la predisposizione di un piano individualizzato di assistenza, eventualmente condiviso anche con altri servizi socio-sanitari, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte del richiedente e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno; detto piano, deve essere sottoscritto per accettazione da parte del richiedente ed eventualmente degli altri soggetti ivi individuati e potrà prevedere, a seguito di valutazione del Servizio Sociale, anche l'assunzione a carico del beneficiario dell'obbligo di effettuare prestazioni a favore del Comune sotto forma di lavoro occasionale.

- monitoraggio e verifica degli impegni assunti e degli esiti dell'intervento.

Comporta il non accoglimento della domanda:

- la mancata autorizzazione al coinvolgimento delle parti di cui sopra, che impedisce una adeguata valutazione da parte del servizio,
- la mancata sottoscrizione del Piano Individualizzato di Assistenza.

### **d) Modalità di erogazione del contributo**

La concessione del contributo straordinario avviene alle seguenti condizioni e con le seguenti modalità:

- Il contributo viene erogato dal Responsabile del Servizio, previa indicazione della Giunta comunale in seguito ad istruttoria e relazione scritta dall'Assistente Sociale;
- E' subordinato alla disponibilità dello stanziamento previsto in bilancio e l'importo, da corrispondere in una o più soluzioni, non può superare l'importo di 2.000,00 euro annui;
- E' limitato al periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico;
- Per ogni erogazione il Servizio Sociale verificherà l'assenza di inadempimenti del singolo e/o del nucleo familiare rispetto al "piano personalizzato di assistenza" concordato preventivamente;
- L'intervento economico da parte dei civilmente obbligati, così come previsto all'art. 10, nonché la presenza di altri finanziamenti comunque previsti per sostenere la famiglia precludono la possibilità dei contributi oggetto del presente articolo.

## **Art. 21** **Prestito sull'onore**

### **a) Tipologia della prestazione**

L'Amministrazione comunale in luogo di altre forme di assistenza economica può concedere prestiti a tasso zero per il sostegno economico di singoli o nuclei familiari in condizioni di temporanea difficoltà allo scopo di prevenire l'entrata delle famiglie nel circuito assistenziale.

### **b) Criteri per l'accesso alla prestazione**

I requisiti per l'accesso al prestito sono:

- iscrizione all'anagrafe della popolazione residente da almeno un anno,
- avvio della procedura di cui al successivo punto c),
- essere in grado di far fronte al rientro del prestito essendo titolari di redditi personali, assegnatari di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali, o essere beneficiari di provvidenze economiche riconosciute da altri Enti pubblici erogati attraverso l'amministrazione comunale, in attesa di liquidazione,
- non avere richieste di prestito in corso presso altri Enti,
- non avere a proprio carico protesti di prestiti precedentemente concessi.

### **c) Procedura di accesso al prestito**

La stessa prevista al punto c) dell'art. 20.

### **d) Modalità di erogazione del prestito**

- I prestiti sono concessi dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, previa indicazione della Giunta comunale, fino ad esaurimento dei fondi stanziati dall'Amministrazione comunale, previa istruttoria e valutazione a cura dell'Assistente Sociale;
- L'importo massimo erogabile non può eccedere il credito vantato dal richiedente e comunque non può essere superiore ad € 2.000,00 complessivamente;
- La totale restituzione del prestito deve avvenire entro un arco di tempo di norma non superiore a due anni dalla data di concessione;
- E' prevista la preventiva stipula di apposito contratto;
- Il prestito può essere corrisposto anche in rate mensili e il piano di restituzione deve essere concordato con il destinatario e indicato nel contratto sottoscritto tra le parti.

## **Art. 22** **Casi particolari**

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno che non rientrano nei parametri disciplinati nei precedenti articoli e su segnalazione motivata dell'Assistente sociale, la Giunta comunale potrà adottare i provvedimenti volti a garantire gli interventi necessari.

Qualora inoltre sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale professionale comunale,

la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

## **Art. 23**

### **Contributo integrazione rette casa di riposo e altre strutture socio – assistenziali**

#### **a) Tipologia della prestazione**

Si tratta di interventi di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di adulti, anziani e minori per i quali l'U.V.M.D. (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale) abbia definito un progetto d'intervento compatibile con una scelta di residenzialità.

#### **b) Requisiti per l'accesso alla prestazione**

L'integrazione ha luogo nel caso in cui il richiedente non sia in grado di far fronte interamente al pagamento della retta e sia in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune al momento del ricovero,
- essere anziano e/o inabile di norma in possesso di impegnativa di residenzialità, rilasciata dalla competente Azienda Ulss previa valutazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale,
- versare in disagiate condizioni economiche, tali da non consentire la copertura, totale o parziale, della retta anche con l'intervento, eventuale, dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti.

Qualora il ricoverando non sia in grado di far fronte con i propri mezzi alla copertura della retta di ricovero si farà riferimento alla procedurali cui all'art. 10 del presente Regolamento.

L'assistenza prestata dai parenti obbligati in grado di provvedervi esclude, di norma, la fruizione di interventi economici ad integrazione della retta di ricovero da parte dell'Amministrazione comunale.

Nel caso di assoluta urgenza sociale, dedotta dal verbale dell'UVMD, l'accertamento e la verifica dei requisiti per accedere all'integrazione delle rette saranno condotti anche dopo il ricovero dell'assistito.

#### **c) Procedura di accesso al contributo**

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano, il disabile o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda ai Servizi Sociali del Comune presentando la situazione dell'ISEE ai sensi dell'art.8 del presente regolamento e ogni altra documentazione ritenuta necessaria alla valutazione del caso.

#### **c) Ammissione al beneficio**

L'ammontare dell'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano o disabile e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è determinata dal Responsabile del Servizio, previa indicazione della Giunta Comunale, in base ai principi di cui al presente Regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal Servizio Sociale comunale.

La verifica delle condizioni di accesso ai benefici di cui al presente Regolamento, verrà effettuata annualmente, contestualmente all'eventuale revisione della misura della compartecipazione.

#### **d) Recupero del credito**

A norma dell'art. 1 bis della legge 241/1990, al fine di garantirsi il rimborso delle somme anticipate, maggiorate dagli interessi di legge, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del patrimonio mobiliare od immobiliare del soggetto per il quale si sia reso necessario un intervento di aiuto:

- per l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore quando il credito vantato dal Comune sia superiore ad € 5.000,00,
- per l'esercizio dell'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c.,
- per l'esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2910 c.c.,
- per l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) ai sensi dell'art. 2910 c.c. dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato,
- per l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune, maturati o maturandi per rette di degenza. In luogo di alienazione consensuale, il Comune potrà entrare in possesso dei beni immobili dell'assistito, assumendone il titolo di proprietà quale controvalore dell'impegno assunto per il pagamento della retta.

Per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti precedenti si potrà ricorrere, in via convenzionale, con il previo accordo dell'assistito o di chi ne cura gli interessi, agli istituti contrattuali della rendita vitalizia di cui agli artt. 1872 e seg. del c.c., della rendita perpetua di cui agli artt. 1861 e segg. del c.c. o ad altro contratto di mantenimento.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle cautelari e giudiziali, nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi del presente Regolamento.

## CAPO V CONTRIBUTI CON FONDI STATALI E REGIONALI

### Art. 24 Tipologia della prestazione economica

1. Contributi per assistenza anziani a domicilio - Assegno di cura - (DGR n. 4135 del 19/11/2006)

Intervento economico semestrale con fondi regionali a sostegno dei compiti assistenziali a domicilio delle persone non autosufficienti. I criteri di accesso si basano sulla rilevazione di una significativa perdita dell'autosufficienza secondo la scheda regionale appositamente predisposta e sui limiti di reddito del nucleo familiare del richiedente stabiliti annualmente con DGR.

2. Contributi per l'affitto (L. 431/98)

Contributo annuale con fondi statali e regionali su emissione di apposito bando comunale di raccolta secondo le linee guida della Regione. I criteri di accesso si basano sulla titolarità di un regolare contratto di locazione in atto nell'anno di richiesta e un rapporto critico tra I.S.E. del nucleo familiare e affitto annuo.

3. Assegno nucleo familiare (art. 65 L. 448/98)

Contributo economico erogato a favore delle famiglie composte da cittadini italiani o comunitari residenti che hanno almeno tre figli tutti minorenni. Per accedere a tale contributo le famiglie devono risultare in possesso di risorse economiche non superiori al valore I.S.E. definito dalla Legge e aggiornato periodicamente.

4. Assegno di maternità (art. 74 e 75 del D.lgs 151/01)

Contributo economico erogato a favore delle madri cittadine italiane o comunitarie residenti, oppure madri extra comunitarie purché in possesso della carta di soggiorno che non beneficino del trattamento previdenziale della indennità di maternità. Per accedere a tale contributo le famiglie devono risultare in possesso di risorse economiche non superiori al valore I.S.E. definito dalla Legge e aggiornato periodicamente.

5. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/89 e L.R. 16/07)

Possono accedere ai contributi le persone fisiche con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali, dichiarate invalidi civili totali o parziali, o persone che hanno in carico tali soggetti, che effettuano lavori di abbattimento di barriere architettoniche in abitazioni private.

## **CAPO VI NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 25 Verifiche**

Saranno verificate eventuali condizioni di fatto incompatibili con il valore I.S.E.E. e lo stile di vita dichiarato.

Nel caso in cui, dalle verifiche suddette, emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione sociale agevolata non sarà accolta.

### **Art. 26 Disponibilità finanziaria**

Le agevolazioni previste nel presente Regolamento, se dovute, sono limitate e rapportate allo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune.

### **Art. 27 Norme di rinvio**

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Le prestazioni economiche di cui all'art. 24 non devono intendersi a numero chiuso essendo correlate ai provvedimenti normativi e amministrativi vigenti nel tempo, che ne stabiliscono l'istituzione e le modalità di applicazione.

### **Art. 28 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva.

Sottolineato il rilievo assunto dalle politiche sociali e la necessità di una presentazione unitaria di tutte le prestazioni sociali che il Comune di Annone Veneto mette a disposizione dei propri cittadini;

Ricordato che l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

1. Deliberazione consiliare n. 73 del 15.10.1990 "Determinazione di criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 12 della legge 241/90",
2. Deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 5.12.1995 "Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare";;

Preso atto che si è reso necessario procedere alla revisione dei predetti Regolamenti, per adeguarli e aggiornarli in merito alle disposizioni normative vigenti, ai nuovi servizi attivati, nonché alle nuove esigenze emergenti sul territorio;

Atteso che con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti e che, dopo la necessaria pubblicazione, il nuovo Regolamento produrrà i suoi effetti;

Udita la relazione di presentazione ed illustrazione del nuovo Regolamento per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali;

Constatato che lo stesso, qui allegato, si compone di 28 articoli distribuiti in 6 capi;

Evidenziato che lo schema predisposto dai Servizi Sociali è stato esaminato dalla Giunta e da tutte le componenti del Consiglio comunali e che si è tenuto conto di tutte le indicazioni, le integrazioni e le modifiche proposte;

Visto il D. Lgs. 267/00;

Con voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge,


#### DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di abrogare, con effetto dall'entrata in vigore del Regolamento testé approvato, tutte le precedenti norme comunali in materia;
3. Di disporre la pubblicazione del Regolamento nelle forme previste dal vigente Statuto comunale;

Di dichiarare, con separata palese ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI  
(DR.SSA PAOLA LUCCHETTA)



---


**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI  
(DR.SSA PAOLA LUCCHETTA)

---

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Savian Daniela)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Fabio Olivi)




---

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Fabio Olivi)



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 267/18.08.2000.

Li. \_\_\_\_\_

IL DELEGATO  
(Gianotto Wanda)

